

**Causa C-182/24****Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

5 marzo 2024

**Giudice del rinvio:**

Tribunal judiciaire de Paris (Francia)

**Data della decisione di rinvio:**

8 febbraio 2024

**Attori:**

RB e a., in qualità di aventi causa di Claude Chabrol

RZ e a., in qualità di aventi causa di Paul Gégauff

**Convenuti:**

Société Brinter Company Ltd.

Société Artedis

BS

MW

Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)

Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM)

e a.

**1. Oggetto e dati della controversia**

- 1 Claude Chabrol ha realizzato una decina di film tra il 1967 e il 1974, cinque dei quali in collaborazione con Paul Gégauff, autore dei dialoghi, della sceneggiatura o dell'adattamento.

- 2 Mediante contratti dell'8 giugno 1990 i diritti di sfruttamento di tali film sono stati ceduti alla società Brinter Company Ltd., rappresentata da BS, che, a sua volta, ha ceduto a terzi i diritti di sfruttamento di una parte dei film.
- 3 Inizialmente conclusi «per una durata di 30 anni», detti contratti sarebbero ancora validi per 11 film.
- 4 L'11 luglio 2019 gli eredi di Claude Chabrol e di Paul Gégauff hanno citato in giudizio, tra l'altro, la società Brinter Company Ltd per contraffazione dei diritti d'autore su 14 film diretti da Claude Chabrol, di cui cinque con Paul Gégauff come coautore.
- 5 Gli attori lamentano in sostanza la mancanza o la mediocrità dello sfruttamento dei film in passato, sostengono che alcuni contratti sono scaduti e che gli altri sono stati risolti per inadempimento o esecuzione non corretta e chiedono risarcimenti per inadempimenti contrattuali, per contraffazione e per violazione del loro diritto morale all'integrità delle opere a motivo delle cattive condizioni di conservazione e di restauro dei negativi e dei supporti dei film.
- 6 I convenuti hanno sollevato un'eccezione di irricevibilità basata sulla mancata chiamata in causa di 19 coautori dei film controversi.
- 7 Con atti separati del 5 maggio e del 12 giugno 2020, gli attori hanno chiamato in giudizio alcune persone fisiche in qualità di aventi causa di coautori preceduti nonché l'«eredità Charlotte Armstrong», l'«eredità Daniel Boulanger», l'«eredità Nicholas Blake», l'«eredità Edward Atiyah», l'«eredità Ellery Queen», l'«eredità Richard Neely», l'«eredità Patricia Highsmith» e l'«eredità Claude Brulé».
- 8 Essi hanno inoltre citato in giudizio la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (in prosieguito: la «SACD») in quanto rappresentante di vari coautori nonché la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguito: la «SACEM»).

## **2. Contesto normativo**

### ***Diritto dell'Unione***

#### ***Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea***

- 9 L'articolo 17 dispone quanto segue:

«Diritto di proprietà

1. (...)
2. La proprietà intellettuale è protetta».

10 L'articolo 47 dispone quanto segue:

«Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (...)».

*Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione*

11 Il considerando 9 è così formulato:

«Ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell'interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell'industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà».

12 L'articolo 2 dispone quanto segue:

«Diritto di riproduzione

Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(...)

d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; (...)».

13 L'articolo 3 dispone quanto segue:

«Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere,

compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

2. Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:

(...)

c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l'originale e le copie delle loro pellicole; (...)).

14 L'articolo 4 dispone quanto segue:

«Diritto di distribuzione

1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunità, tranne nel caso in cui la prima vendita o il primo altro trasferimento di proprietà nella Comunità di detto oggetto sia effettuata dal titolare del diritto o con il suo consenso».

15 L'articolo 8 dispone quanto segue:

«Sanzioni e mezzi di ricorso

1. Gli Stati membri prevedono adeguate sanzioni e mezzi di ricorso contro le violazioni dei diritti e degli obblighi contemplati nella presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni e l'utilizzazione dei mezzi di ricorso. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

2. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a garantire che i titolari dei diritti i cui interessi siano stati danneggiati da una violazione effettuata sul suo territorio possano intentare un'azione per danni e/o chiedere un provvedimento inibitorio e, se del caso, il sequestro del materiale all'origine della violazione, nonché delle attrezzature, prodotti o componenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri si assicurano che i titolari dei diritti possano chiedere un provvedimento inibitorio nei confronti degli intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d'autore o diritti connessi».

*Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale*

16 L'articolo 2 dispone quanto segue:

«Campo d'applicazione

1. Fatti salvi gli strumenti vigenti o da adottare nella legislazione comunitaria o nazionale, e sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti, le misure, le procedure e i mezzi di ricorso di cui alla presente direttiva si applicano, conformemente all'articolo 3, alle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla legislazione comunitaria e/o dalla legislazione nazionale dello Stato membro interessato.

(...)).

17 L'articolo 3 dispone quanto segue:

«Obbligo generale

1. Gli Stati membri definiscono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso necessari ad assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente direttiva. Tali misure, procedure e mezzi di ricorso sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.

2. Le misure, le procedure e i mezzi ricorso sono effettivi, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi».

*Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale*

*Direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi*

18 L'articolo 1 dispone quanto segue:

«Durata dei diritti d'autore

1. I diritti d'autore di opere letterarie ed artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico. (...)).

19 L'articolo 2 dispone quanto segue:

«Opere cinematografiche o audiovisive

1. Si considera come autore o uno degli autori il regista principale di un'opera cinematografica o audiovisiva. Gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere altri coautori.

2. La durata di protezione di un'opera cinematografica o audiovisiva scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, a prescindere dal fatto che esse siano o meno riconosciute quali coautori: il regista principale, l'autore della sceneggiatura, l'autore del dialogo e il compositore della musica specificamente creata per essere utilizzata nell'opera cinematografica o audiovisiva».

20 L'articolo 9 dispone quanto segue:

«Diritti morali

La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni degli Stati membri in materia di diritti morali».

### *Diritto francese*

*Code de la propriété intellectuelle (codice della proprietà intellettuale)*

21 L'articolo L. 111-1 dispone quanto segue:

«L'autore di un'opera dell'ingegno, per il semplice fatto della sua creazione, vanta su di essa un diritto di proprietà immateriale esclusivo e opponibile *erga omnes*. Tale diritto comprende prerogative di natura intellettuale e morale e prerogative di natura patrimoniale (...)».

22 L'articolo L. 113-2 dispone quanto segue:

«È detta di collaborazione l'opera alla cui creazione hanno concorso più persone fisiche (...)».

23 L'articolo L. 113-3 dispone quanto segue:

«L'opera di collaborazione è di proprietà comune dei coautori. I coautori devono esercitare i loro diritti di comune accordo. In caso di disaccordo, la decisione spetta al giudice civile. (...)».

24 L'articolo L. 113-7 dispone quanto segue:

«Possiedono la qualità di autore di un'opera audiovisiva la persona fisica o le persone fisiche che realizzano la creazione intellettuale di tale opera. Salvo prova contraria, si presumono coautori di un'opera audiovisiva realizzata in collaborazione: 1° l'autore della sceneggiatura; 2° l'autore dell'adattamento;

3° l'autore del testo parlato; 4° l'autore delle composizioni musicali con o senza parole realizzate appositamente per l'opera; 5° il regista. (...)).».

### **3. Argomenti delle parti**

#### ***Convenuti***

- 25 I convenuti sostengono che l'azione è irricevibile in quanto gli attori non hanno chiamato in causa tutti i coautori dei film o i loro aventi causa. Sostengono che un'«eredità» non può essere validamente chiamata in causa in quanto non ha personalità giuridica e non può dimostrare il proprio nome, domicilio e indirizzo. A loro avviso, la chiamata in causa degli organismi di gestione collettiva non consente di regolarizzare tale stato di fatto, in quanto essi non sono rappresentanti dei coautori. A sostegno della loro eccezione di irricevibilità, elencano 13 coautori che, alla data della loro ultima memoria dell'8 giugno 2023, non erano stati chiamati in causa.
- 26 Nel merito, i convenuti sostengono che l'azione è infondata in quanto gli atti di sfruttamento non hanno avuto luogo e non sono dimostrati. Precisano che taluni contratti sono scaduti ma non hanno dato luogo a successivi atti di sfruttamento. Per contro, nove contratti sono ancora in corso di validità in quanto gli attori non hanno intimato al cessionario di adempiere alle condizioni della clausola risolutiva, i cui presupposti non si sono realizzati. Negano inoltre il mancato sfruttamento dei film e le altre inadempienze contrattuali. Per quanto riguarda i diritti morali, ritengono che il restauro dei film in questione sia di buona qualità, ad eccezione di uno che nel frattempo è stato corretto. Sostengono che i film sono sfruttati correttamente ma gli attori o alcuni di loro si oppongono spesso agli atti di sfruttamento considerati. Negano la responsabilità personale degli amministratori e si oppongono fermamente alla restituzione del materiale cinematografico di cui rivendicano la proprietà.

#### ***La SACD***

- 27 La SACD, terzo chiamato in causa, dichiara di non rappresentare, nell'ambito del presente procedimento, i seguenti attori o loro aventi causa: Charlotte Armstrong, Daniel Boulanger, Nicolas Blake, Edward Atiyah, Ellery Queen, Richard Neely, Patricia Highsmith, Eugène Archer e Paul Gardner, e chiede pertanto di essere estromessa dalla causa.
- 28 Essa afferma di avere comunicato i recapiti delle eredità di Charlotte Armstrong, Daniel Boulanger e Patricia Highsmith e si impegna a comunicare, previa ingiunzione, quelli di Claude Brulé.
- 29 La SACD sostiene che la giurisprudenza richiede, per la ricevibilità dell'azione di un coautore di un'opera di collaborazione, la chiamata in causa degli altri coautori affinché possano prendere posizione individualmente, sulla base sia dei loro diritti

patrimoniali che dei loro diritti morali, in merito all'azione della quale è investito un organo giurisdizionale relativamente alla loro opera comune. Essa ritiene di non potere validamente rappresentare gli autori in tale contesto, a maggior ragione in quanto gli autori in questione non sono membri della SACD.

- 30 Ricorda il proprio impegno a rispettare la regola dell'unanimità tra i coautori e il suo corollario processuale, ossia la chiamata in causa di tutti i coautori. Ritiene che il tribunale disponga degli strumenti necessari per esaminare la questione della ricevibilità dell'azione rispettando gli standard europei di protezione elevata dei diritti d'autore riconosciuti dalle direttive in materia. A suo avviso, il tribunale potrebbe far cedere la regola dell'unanimità di fronte alle difficoltà eccezionali del presente procedimento, in particolare attraverso l'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché della giurisprudenza Golder della Corte europea dei diritti dell'uomo (sentenza del 21 febbraio 1975, *Golder c. Regno Unito*, 4451/70, CE:ECHR:1975:0221JUD000445170).

#### *Altre parti chiamate in causa*

- 31 Citate in giudizio con atti separati, le altre parti non sono comparse né hanno nominato un difensore.

#### *Attori*

- 32 AD sostiene, per quanto riguarda l'eccezione di irricevibilità, che la sua qualità di erede dimostra il suo interesse ad agire. Aggiunge che gli attori hanno compiuto ogni possibile sforzo, anche presso tre organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore \*, per identificare gli aventi causa e in alcuni casi hanno chiamato in giudizio delle «eredità» per mancanza di altre informazioni, in particolare perché i convenuti forniscono solo i recapiti di editori. In subordine, l'eccezione di irricevibilità non può in ogni caso essere accolta per quanto riguarda le domande contrattuali.
- 33 Gli attori fanno valere, in definitiva, il diritto fondamentale di esperire qualsiasi azione giudiziaria per tutelare i loro diritti, il che dovrebbe indurre il tribunale ad interpretare in senso ampio la giurisprudenza della Cour de cassation (Corte di cassazione, Francia) secondo cui devono essere chiamati in causa tutti i coautori.
- 34 RB ritiene che, in ogni caso, gli attori non debbano essere privati della possibilità di tutelare i loro diritti in ragione dell'assenza di alcuni o dell'inerzia determinata da una situazione inestricabile. Aggiunge che il regista gode di uno status

\* Secondo l'ordinanza del juge de la mise en état (giudice civile incaricato in cause di particolare complessità dell'analisi del fascicolo e di provvedimenti temporanei non nel merito) del 16 febbraio 2023, al fine di ottenere i recapiti di altri coautori o di loro aventi causa, gli attori si sono «rivolti» anche alla SACD, alla SACEM e alla SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori). V. <https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000047910860>.

preminente in quanto autore principale e che del resto la direttiva 2001/29/CE prevede sanzioni e mezzi di ricorso adeguati.

#### **4. Giudizio del Tribunal [judiciaire de Paris (Tribunale ordinario di Parigi)]**

- 35 Gli attori lamentano in sostanza il mancato sfruttamento dei film. I convenuti contestano tale affermazione e sostengono che sono gli attori, e in particolare AD, ad opporsi allo sfruttamento.
- 36 Gli attori agiscono per contraffazione dei diritti patrimoniali e morali d'autore, di natura extracontrattuale, e avanzano a tale titolo le loro varie richieste di risarcimento. Essi agiscono inoltre per responsabilità contrattuale e sostengono che i contratti sono cessati per effetto del termine o della clausola risolutiva oppure ne chiedono la risoluzione giudiziale per violazione di obblighi contrattuali.
- 37 A partire dal 27 gennaio 2020, data in cui i convenuti hanno depositato conclusioni sollevando l'eccezione di irricevibilità basata sulla mancata chiamata in causa dei coautori dei film, la controversia è in stallo a causa dell'impossibilità di identificare i loro numerosi eredi successivi.
- 38 Per regolarizzare le loro domande, gli attori hanno citato in giudizio sette persone ritenute coautori o aventi causa e otto «eredità» di coautori. Essendo stato loro opposto che un'eredità non ha personalità giuridica, gli attori rispondono di non avere potuto identificare gli eredi persone fisiche. Essi hanno inoltre citato in giudizio la SACD, società di gestione collettiva, qualificandola come rappresentate degli aventi causa delle otto «eredità», il che è contestato dalla SACD.
- 39 L'istruzione della procedura si è quindi protratta per cercare i coautori o i loro aventi causa, molti dei quali non possono ancora essere chiamati in giudizio.
- 40 Le parti si contestano reciprocamente di essersi rifiutate ingiustificatamente di diffondere le opere e di non poterle quindi portare a conoscenza del pubblico, temendo, in assenza di una decisione nel merito, che esse cadano nell'oblio.

##### ***a) Diritto nazionale e giurisprudenza***

- 41 Il diritto nazionale applicabile è costituito dalle disposizioni combinate del codice della proprietà intellettuale (v. punti da 21 a 24 della presente sintesi), che definiscono l'opera audiovisiva, quali i film in questione, come un'«opera di collaborazione», comproprietà dei coautori contitolari, e del Code de procédure civile (codice di procedura civile), il quale prevede un'eccezione di irricevibilità secondo le regole del diritto comune in caso di mancata chiamata in causa di tutti i coautori.

- 42 La Cour de cassation (Corte di cassazione) ha infatti precisato, nella sentenza del 10 maggio 1995 (Prima Sez. Civ., impugnazione n. 93-10.945), che «il coautore di un'opera di collaborazione che agisca in giudizio per tutelare i propri diritti patrimoniali è tenuto, a pena di irricevibilità, a chiamare in causa gli altri autori dell'opera, in quanto il suo contributo non può essere separato da quello dei coautori».
- 43 È richiesta solo la chiamata in causa dei coautori contitolari, senza che essi debbano comparire effettivamente dinanzi al giudice o dichiarare di non opporsi alla domanda (Prima Sez. Civ., 11 gennaio 2000, impugnazione n. 98-20.446).
- 44 Nel diritto interno, il regime di cui all'articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale rientra nell'ambito della proprietà indivisa. Tale proprietà indivisa è quella dei coautori di cui all'articolo L. 113-7 del medesimo codice, che stabilisce una presunzione per attribuire loro tale qualità.
- 45 L'articolo L. 113-3 istituisce un regime speciale basato sulla regola dell'unanimità dei coautori contitolari.
- 46 Allo stato attuale, la regola dell'unanimità conosce pochi temperamenti e comporta l'obbligo, di nuovo, di chiamare in causa gli altri coautori in caso di azione basata sui diritti indivisi. Ciò vale per le azioni per contraffazione tanto dei diritti patrimoniali d'autore quanto dei diritti morali d'autore.
- 47 Spetta quindi all'attore che intenda tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale citare in giudizio tutti i coautori dell'opera di collaborazione. Qualora gli venga opposta, come avviene nella controversia in esame, l'esistenza di coautori, egli deve citarli in giudizio o dimostrare che la presunzione che attribuisce loro tale qualità, sancita all'articolo L. 113-7 del codice di procedura civile, è infondata.
- 48 Il diritto nazionale e la giurisprudenza in materia determinano quindi un ampio dibattito preliminare sulla ricevibilità dell'azione. Essi impongono all'attore di dimostrare fatti che implicano, da parte sua, un notevole sforzo per qualificare giuridicamente i rispettivi contributi all'opera collettiva e produrre le prove. L'intensità di tale sforzo è proporzionale al numero dei coautori ed eventualmente dei loro aventi causa.
- 49 Tale regime è conciliabile con i testi del diritto dell'Unione e, in particolare, con la Carta e le direttive riguardanti il diritto d'autore nonché con il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale?

**b) *Diritto dell'Unione***

*Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*

- 50 La Corte di giustizia ha ricordato che «il diritto fondamentale di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, come il diritto d'autore (v., in tal

senso, sentenza 12 settembre 2006, causa C-479/04, Laserdisken, Racc. pag. I-8089, punto 65), e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva costituiscono principi generali del diritto comunitario (v. in tal senso, rispettivamente, sentenze 12 luglio 2005, cause riunite C-154/04 e C-155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I-6451, punto 126 e giurisprudenza ivi citata, nonché 13 marzo 2007, causa C-432/05, Unibet, Racc. pag. I-2271, punto 37 e giurisprudenza ivi citata)» (sentenza del 29 gennaio 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, punto 62) e che, «ai termini dell'articolo 17, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale. Il paragrafo 2 di questo stesso articolo dispone che la proprietà intellettuale è protetta» (sentenza del 9 febbraio 2012, Luksan, C-277/10, EU:C:2012:65, punto 68).

- 51 Inoltre, il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo garantito dall'articolo 47 della Carta mira ad assicurare «l'esercizio effettivo del diritto fondamentale di proprietà, in cui rientra il diritto di proprietà intellettuale tutelato dall'articolo 17, paragrafo 2, di tale Carta. Infatti, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 31 delle sue conclusioni, il primo di tali diritti fondamentali è strumento necessario per la protezione del secondo» (sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 29).

*Direttive in materia di diritto d'autore e di tutela dei diritti di proprietà intellettuale.*

- 52 La Corte di giustizia ha dichiarato che, «fatte salve le eccezioni e le limitazioni previste, in termini esaustivi, dall'articolo 5 della direttiva 2001/29, qualsivoglia utilizzazione di un'opera effettuata da un terzo in assenza di un siffatto previo consenso deve essere considerata lesiva dei diritti dell'autore di detta opera (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192, punti 24 e 25). Ciò premesso, l'articolo 2, lettera a), e l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 non precisano il modo in cui il previo consenso dell'autore si deve manifestare, sicché tali disposizioni non possono essere interpretate nel senso che impongono che tale consenso sia necessariamente espresso in forma esplicita. Occorre considerare, al contrario, che dette disposizioni consentono parimenti di esprimerlo in forma implicita. (...) Tuttavia, l'obiettivo di tutela elevata degli autori al quale fa riferimento il considerando 9 della direttiva 2001/29 implica che le condizioni in presenza delle quali può riconoscersi un consenso implicito devono essere strettamente definite, per non svuotare il principio stesso del previo consenso dell'autore» (sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, punti 34, 35 e 37).

- 53 Per quanto riguarda la direttiva 2004/48, qualsiasi violazione del diritto d'autore richiede misure, procedure e mezzi di ricorso necessari, effettivi, proporzionati e dissuasivi, alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3 della stessa.
- 54 La Corte di giustizia ha considerato che, «se in situazioni come quelle di cui al procedimento principale la normativa nazionale, nell'interpretazione datane dai giudici nazionali competenti, produce l'effetto di ostacolare la facoltà, da parte del giudice nazionale adito mediante un'azione per responsabilità, di esigere su richiesta dell'attore la produzione e l'ottenimento di elementi di prova relativi ai familiari della controparte, l'accertamento dell'asserita violazione del diritto di autore nonché l'identificazione dell'autore della stessa sono resi impossibili e, conseguentemente, vengono violati in modo grave i diritti fondamentali ad un ricorso effettivo e quelli di proprietà intellettuale, che spettano al titolare del diritto d'autore e, pertanto, l'esigenza di assicurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in questione non è rispettata (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485, punto 41)» (sentenza del 18 ottobre 2018, Bastei Lübbe, C-149/17, EU:C:2018:841, punto 51).
- 55 In tale contesto, il giudice del rinvio intende chiarire la portata del diritto degli attori ad un ricorso giurisdizionale effettivo e il giusto equilibrio da ricercare fra tale diritto e l'elevato livello di protezione dei diritti di proprietà intellettuale di tutti i coautori.

c) **Chiarimenti richiesti**

1. *Tutela del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo*

- 56 Avviata l'11 luglio 2019, la causa non è ancora matura per la decisione. Le parti hanno illustrato le considerevoli iniziative esperite per identificare i coautori o i loro aventi causa senza che sia stato possibile chiamarli in giudizio ritualmente come richiesto dalla giurisprudenza nazionale basata sull'articolo L. 113-3 del codice della proprietà intellettuale. In particolare, sono state citate in giudizio «eredità» che non hanno personalità giuridica.
- 57 La giurisprudenza della Corte di giustizia ha potuto fondarsi sul principio dell'autonomia procedurale degli Stati membri.
- 58 Tuttavia, la direttiva 2001/29/CE impone agli Stati membri di prevedere sanzioni e mezzi di ricorso adeguati nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive.
- 59 La direttiva 2004/48/CE, dal canto suo, prevede misure, procedure e mezzi di ricorso, fatti salvi gli strumenti della legislazione nazionale, ma «sempre che questi siano più favorevoli ai titolari dei diritti» e purché essi non siano «inutilmente complessi o costosi» e non comportino «termini irragionevoli» né «ritardi ingiustificati».

- 60 La Carta garantisce inoltre agli attori un ricorso giurisdizionale effettivo. Di fatto è loro impedito di accedere al giudice che si pronuncia nel merito della loro causa civile se essi non possono chiamare in giudizio tutti gli aventi causa dei coautori delle opere controverse, qualora siano aperte diverse successioni, anche all'estero.
- 61 Per preservare l'equilibrio dei diritti dei coautori, tali temperamenti restringono i diritti degli attori e fanno gravare su di essi un'elevata alea di irricevibilità della loro domanda, obbligandoli a compiere, in ogni caso, attività impegnative per accertarsi dell'identità degli aventi causa dei coautori.
- 62 Il tribunale, vincolato dal principio di interpretazione conforme, si chiede quindi se tali disposizioni del diritto dell'Unione debbano essere interpretate nel senso che consentono o, al contrario, escludono la limitazione del diritto dell'autore di agire per contraffazione. Si porrà a tale riguardo la prima questione pregiudiziale.
2. *Elevato livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e giusto equilibrio da ricercare tra essi e il diritto a un ricorso effettivo*
- 63 Il regime degli articoli L. 113-3 e L. 113-7 del codice della proprietà intellettuale nonché la giurisprudenza nazionale garantiscono inoltre un equilibrio tra i diritti dei coautori contitolari al fine di tutelarli. Tali disposizioni costituiscono la trasposizione delle direttive sopra richiamate.
- 64 La Corte di giustizia svolge un'analisi analoga richiedendo, sulla base della direttiva 2001/29/CE, un «previo consenso» del titolare (sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C-314/12, EU:C:2014:192). Tuttavia, tale sentenza riguarda l'utilizzo dell'opera da parte di terzi e non specificamente da parte di un altro coautore.
- 65 Soprattutto, la sentenza del 16 novembre 2016, Soulier e Doke, C-301/15, EU:C:2016:878, resa sulla base della medesima direttiva 2001/29/CE, riconosce l'esistenza di un consenso dell'autore valutato in modo «implicito». Tale criterio consentirebbe, nel presente caso, di distinguere a seconda della situazione dei vari coautori o aventi causa. Alcuni di loro, a seguito di varie successioni, dispongono verosimilmente di diritti patrimoniali residuali e non si sono mai manifestati per esercitarli. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte di giustizia impone di definire «strettamente» tale consenso implicito in ragione dell'obiettivo di un livello elevato di tutela degli autori al quale fa riferimento il considerando 9 della direttiva. Ciò varrebbe a maggior ragione per i diritti morali d'autore fatti valere nel caso di specie.
- 66 Il tribunale sottolinea che il diritto d'autore non forma oggetto di un'armonizzazione completa e si interroga sull'attuazione pratica di tali soluzioni risultanti dalla giurisprudenza.
- 67 Sulla base della direttiva 2004/48/CE, la giurisprudenza della Corte di giustizia ragiona riferendosi a un equilibrio tra diversi diritti fondamentali (sentenza del

18 ottobre 2018, Bastei Lübbe, C-149/17, EU:C:2018:841), che tuttavia erano di natura diversa, in particolare contrapponendo il diritto di proprietà intellettuale al diritto al rispetto della vita privata.

- 68 Orbene, nel procedimento principale, i diritti ponderati dei coautori contitolari sono della stessa natura o di natura analoga e l'eccezione di irricevibilità permette di garantire ai coautori assenti che un giudice non limiterà tali diritti senza consentire loro di difendersi.
- 69 Tale norma procedurale ha l'effetto di far gravare l'onere di informare i coautori che potrebbero voler controllare lo sfruttamento dell'opera comune sugli attori titolari del loro proprio diritto di proprietà intellettuale piuttosto che sulla persona incaricata di sfruttare tale opera.
- 70 La Corte di giustizia ha potuto considerare che i diritti del titolare di un diritto di proprietà intellettuale erano violati se egli non poteva, su richiesta, chiedere prove relative ai familiari della controparte (sentenza del 16 luglio 2015, Coty Germany, C-580/13, EU:C:2015:485). La Corte fa riferimento direttamente alle nozioni di «violazioni gravi» dei diritti di proprietà intellettuale e di ricorso effettivo, ma anche alla nozione di «giusto equilibrio» tra i diversi diritti fondamentali in gioco.
- 71 Orbene, nella situazione oggetto del procedimento principale, la violazione può riguardare sia gli attori, aventi causa dei coautori, sia gli aventi causa non identificati che potrebbero vedere i loro diritti di proprietà intellettuale lesi dall'esito del procedimento senza esserne a conoscenza.
- 72 Tenuto conto, in particolare, della durata della protezione estesa prevista dal diritto dell'Unione e dalla Convenzione di Berna, il tribunale si interroga pertanto sulla necessità o meno di far prevalere i diritti degli attori.
- 73 Il tribunale porrà quindi al riguardo la seconda questione pregiudiziale.

## 5. Questioni pregiudiziali

- 74 Il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulle seguenti questioni pregiudiziali:

**Questione n. 1:** se gli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, gli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004, nonché gli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, nella parte in cui garantiscono all'autore e al coautore di un'opera cinematografica o audiovisiva sia il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione delle loro opere e la loro comunicazione al pubblico sia una durata di protezione che scade decorsi settant'anni dalla morte dell'ultima persona sopravvissuta tra i coautori dell'opera, imponendo nel contempo agli Stati membri di prevedere sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive e mezzi di ricorso adeguati contro le violazioni del diritto d'autore, nonché misure, procedure e mezzi di ricorso non

inutilmente complessi o costosi e che non comportino termini irragionevoli né ritardi ingiustificati, possano essere interpretati nel senso che la ricevibilità di un'azione per contraffazione del diritto d'autore su un'opera di collaborazione, esercitata dal titolare di tale diritto, presuppone che siano chiamati in causa tutti i coautori.

**Questione n. 2:** se il diritto del titolare di un diritto d'autore a un ricorso giurisdizionale effettivo e all'accesso al giudice, componente del diritto a un equo processo, come garantito, congiuntamente, dagli articoli 2, 3, 4 e 8 della direttiva 2001/29/CE del 22 maggio 2001, dagli articoli da 1 a 3 della direttiva 2004/48/CE del 29 aprile 2004, nonché dagli articoli 1, 2 e 9 della direttiva 2006/116/CE del 12 dicembre 2006, dalla direttiva 2006/115 del 12 dicembre 2006 e dagli articoli 17 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, debba essere interpretato nel senso che la ricevibilità dell'azione per contraffazione del diritto d'autore è, o meno, subordinata alla chiamata in causa di tutti i coautori dell'opera.

DOCUMENTO DI LAVORO